



**Repubblica italiana**

**Corte dei Conti**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott. <sup>ssa</sup> Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Mistretta	Consigliere - relatore
Dott. <sup>ssa</sup> Lucia d'Ambrosio	Consigliere - relatore
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Motzo	Consigliere
Dott. <sup>ssa</sup> Michela Muti	Referendario

nella camera di consiglio del 27 novembre 2017;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Vista** la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015;

**Visto** il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

**Vista** l'Ipotesi di "Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio 2016-2018 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali", sottoscritta in data 4 ottobre 2017, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti con nota prot. n. 89 dell'8 novembre 2017, unitamente

alla relazione illustrativa, ai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali, alle delibere della Giunta regionale n. 10/4 del 21.02.2017 e n. 49/43 del 27 ottobre 2017;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 10/4 del 21 febbraio 2017 concernente gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 - Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art 63;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 49/43 del 27 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole in merito all'Ipotesi di accordo in esame;

**Vista** la nota n. 69040025 dell'8 novembre 2017, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'Ipotesi di accordo suddetta ai Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d'Ambrosio;

**Vista** la relazione del Presidente del CORAN sulla natura dell'indennità di vacanza contrattuale trasmessa in data 17 novembre 2017;

**Visti** i chiarimenti e le integrazioni trasmessi dal CORAN in data 21 novembre 2017;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro, costituito con disposizione di servizio n. 7/2017 del 21 settembre 2017;

**Vista** la nota del CORAN n. 75 del 6 settembre 2017;

**Vista** l'ordinanza n. 20/2017 del 24 novembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima, in Camera di consiglio, in data odierna;

**Uditi** i relatori Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d'Ambrosio;

## **P R E M E S S O**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)", gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano

su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.

In tali termini la Corte dei conti ha escluso AREA e ENAS dalle certificazioni positive relative al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionale (in ultimo, per il personale del comparto, cfr. deliberazioni n. 144/2008 e 4/2010) e certificato separatamente l'attendibilità dei costi contrattuali del relativo personale (cfr. deliberazioni n. 35/2010 e 37/2010).

L'Ipotesi di contratto sottoscritta in data 4 ottobre 2017 si applica (art. 1) a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale.

In tale Ipotesi di contratto non sono ricompresi gli oneri a carico di AREA e ENAS, la cui determinazione dovrà essere effettuata con contratto separato da sottoporre alla certificazione di questa Corte.

La Sezione

### **DELIBERA**

- la certificazione positiva dell'Ipotesi di "*Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio 2016-2018 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali*", sottoscritta in data 4 ottobre 2017, con i limiti e le osservazioni contenuti nell'allegato rapporto;
- l'approvazione dell'allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

In assenza degli elementi di bilancio e delle quantificazioni dei costi, la Sezione non procede alla certificazione della predetta Ipotesi di contratto con riferimento a AREA e ENAS.

## **ORDINA**

che copia della presente deliberazione e dell'allegato rapporto di certificazione siano trasmessi

- al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
- al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e al Direttore generale della Presidenza e al Direttore generale del Personale;
- all'Amministratore unico di AREA;
- all'Amministratore unico di ENAS.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2017.

I Relatori

Il Presidente

Valeria Mistretta

Lucia d'Ambrosio

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 27 Novembre 2017

Il Dirigente

Dott Paolo Carrus



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE  
IPOTESI DI CCR  
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI  
REGIONALI  
Parte Economica Triennio 2016-2018**

**Magistrati relatori**

**Consigliere Valeria Mistretta**

**Consigliere Lucia d'Ambrosio**

**Gruppo di lavoro, Funzionari:**

**Dott. Efsio Luigi Dentoni**

**Dott.ssa Anna Angioni**

**Dott. Bruno Pilleri**

**Sig. Sandro Moi**

**Sig. Ignazio Nioi**

# **RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE**

## **IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO**

### **PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI REGIONALI**

**Parte Economica - Triennio 2016-2018**





## **1. PREMESSA**

L'ipotesi di contratto collettivo regionale per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti ed Agenzie regionali, relativo al triennio economico 2016/2018, è stata sottoscritta in data 4 ottobre 2017, e trasmessa alla Corte dei conti per la procedura di certificazione in data 8 novembre 2017 (ex legge regionale 13 novembre 1998 n. 31).

I contratti collettivi regionali di lavoro per il personale del comparto relativi al quadriennio normativo ed economico 2006/2009 - positivamente certificati dalla Corte dei conti (Deliberazione n. 144/2008 e Deliberazione n. 4/2010/CCR) – sono scaduti in data 31 dicembre 2009.

L'ipotesi di contratto all'esame interviene dopo il blocco della contrattazione collettiva nel periodo 2010/2015 disposto dal D.L. 78/2010 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 178 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta delle norme sul blocco della contrattazione collettiva a decorrere dal 30 luglio 2015.

## **2. RISORSE CONTRATTUALI**

**2.1.** La L.R. 5 dicembre 2016, n. 32 “*Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ...*“, all'art. 1, comma 35, ha rideterminato l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva (dirigenza e personale dei livelli) per il triennio economico 2016-2018, ai fini dell'adeguamento delle risorse contrattuali ai tassi inflazione IPCA (Indice prezzi al consumo), complessivamente in euro 14.956.000, di cui euro 1.591.000 a decorrere dall'anno 2016, euro 3.182.000 a decorrere dall'anno 2017 ed euro 3.819.000 a decorrere dall'anno 2018.

La normativa in argomento ha, inoltre, disposto che “*le risorse integrano quelle già stanziare a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC01.0216).*”

Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge*

*di stabilità 2016)*”, gli enti soggetti all’applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.

In tali termini la Corte dei conti aveva escluso AREA e ENAS dalle certificazioni positive relative al personale dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali (in ultimo, per il personale del comparto, cfr. deliberazioni n. 144/2008 e 4/2010) e certificato separatamente l’attendibilità dei costi contrattuali del relativo personale (cfr. deliberazioni n. 35/2010 e 37/2010).

**2.2.** Con Deliberazione n. 10/4 del 21 febbraio 2017, la Giunta regionale ha fissato gli indirizzi che il CORAN è tenuto a rispettare in sede di contrattazione e ha provveduto alle necessarie ripartizioni delle risorse tra i dirigenti (174 unità) e il personale dei livelli (6.062 unità).

Le risorse complessive ammontano a € 14.956.000 (1.150.000,00 per i dirigenti e 13.806.000 per il personale dei livelli), mentre il limite massimo delle risorse “a regime” è pari a € 8.592.000 (661.000 per i dirigenti e 7.931.000 per il personale).

La Giunta dichiara che la quantificazione delle risorse è stata determinata applicando al monte complessivo delle retribuzioni in godimento (base di calcolo) il parametro d’incremento costituito dal tasso d’inflazione IPCA, corrispondente allo 0,50% per l’anno 2016, all’1,0% per l’anno 2017 e all’1,2% per l’anno 2018.

La base di calcolo è stata determinata tenendo conto della consistenza del personale, risultante dall’ultimo conto annuale certificato all’atto della quantificazione delle risorse per la contrattazione (dati 2015) e dei trattamenti retributivi contrattualmente previsti, quantificati tenendo conto dei dati di bilancio e del conto annuale.

La base di calcolo è stata incrementata degli oneri riflessi e dell’IRAP calcolati al 41 ,30%.

La Giunta ricorda che le risorse sopracitate integrano, ai sensi del comma 35 dell’articolo 1 della L.R. n. 32/2016, quelle già in godimento a titolo di vacanza contrattuale, già iscritte in conto dei capitoli di spesa riferiti alle retribuzioni ed oneri riflessi e IRAP dei bilanci delle rispettive amministrazioni; precisa che tali risorse, pari complessivamente a € 3.858.221 compresi oneri riflessi e IRAP (di cui € 3.710.143,58 relativi al personale dipendente e € 148.077,77 riferiti al personale dirigente) fermo restando l’importo corrispondente a quello in godimento, potranno essere destinate

in sede di contrattazione ad istituti, come assegno personale non riassorbibile o indennità legata alla specificità delle funzioni, di cui possa beneficiare il personale dell'intero comparto contrattuale.

Le amministrazioni appartenenti al comparto i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie (ENAS, AREA), ma, tenute ad applicare il contratto regionale di lavoro, devono stanziare, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le risorse relative al rinnovo contrattuale attenendosi, nella quantificazione, agli stessi criteri e parametri, anche metodologici, utilizzati dall'Amministrazione regionale.

### **3. QUANTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI**

**3.1.** Il CORAN ha trasmesso alla Corte dei conti l'Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, Enti e Agenzie per il triennio 2016-2018, sottoscritta in data 4 ottobre 2017, unitamente alla Relazione illustrativa e ai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali.

**3.2.** Non è stata, invece, trasmessa alla Corte dei conti la quantificazione dei costi contrattuali relativi al personale dell'ENAS e dell'AREA, contrariamente a quanto previsto dalla legge ed illustrato nelle delibere della Giunta regionale (DGR n. 10/4 del 21 febbraio 2017 e DGR n. 49/43 del 27 ottobre 2017).

**3.3.** Le quantificazioni predisposte dal CORAN con specifico riferimento al contratto per il personale dei livelli dell'Amministrazione regionale, Enti e Agenzie, a seguito della verifica effettuata dalla Sezione, appaiono complessivamente attendibili, con minimi scostamenti su alcune voci di costo.

**3.3.1.** Per l'esattezza, secondo i calcoli effettuati dalla Sezione, i **costi ammontano a complessivi € 13.787.534** (di cui € 1.462.129 per il 2016, € 4.409.720 per il 2017 e € 7.915.685 per il 2018 e a regime), con ciò rispettandosi il limite per la spesa a regime, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale (Risorse finanziarie a regime € 7.931.000; risorse finanziarie complessive € 13.806.000).

**3.3.2.** All'incremento della **retribuzione tabellare** sono devoluti € 11.690.672,49 (di cui € 1.236.307,54 per il 2016, € 3.721.285,71 per il 2017 e € 6.733.079,24 per il 2018).

Il trattamento tabellare considerato nella base di calcolo degli incrementi contrattuali è quello risultante dall'ultimo contratto collettivo stipulato in data 18 febbraio 2010, relativo al biennio 2008-2009.

3.3.3. Nella nuova retribuzione fissa, in aggiunta agli incrementi derivanti dall'applicazione alla base di calcolo del parametro d'incremento costituito dal tasso d'inflazione IPCA, viene sommato il 90% dell'indennità di vacanza contrattuale (pari alla media del tasso di inflazione del periodo) per un importo complessivo annuo di € 3.339.129,22 (al lordo degli oneri riflessi).

L'Ipotesi di contratto prevede di consolidare l'IVC con riferimento agli importi del trattamento tabellare già incrementati secondo gli indici inflattivi dell'IPCA, affinché l'IVC non concorra, per ciascun anno del triennio contrattuale, alla determinazione degli stessi incrementi, evitando così un effetto moltiplicatore.

L'importo complessivo dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento nel triennio è di € 11.130.430,74, di cui € 3.710.143,58 a regime.

3.3.4. Per quanto concerne il **fondo per la retribuzione di rendimento**, le parti contrattuali, al fine di ridefinire il rapporto tra voci retributive fisse e voci retributive legate al risultato, hanno previsto di attingere dal fondo di rendimento, per destinarla all'assegno di funzione del CFVA e all'indennità di amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una somma pari a 3.346.224,00 euro (ottenute moltiplicando 46 euro per 12 mensilità - assegno di funzione e indennità di amministrazione sono corrisposte per 12 mensilità - per il numero dei dipendenti, pari a 6.062).

Limitatamente all'anno 2017, l'ipotesi di contratto prevede, a carico del fondo contrattuale, l'attribuzione al fondo di rendimento di una somma pari a 280.000,00 euro.

3.3.5. All'incremento dell'**indennità di amministrazione** (spettante a n. 4.749 dipendenti) sono destinati - secondo i calcoli effettuati dalla Sezione - € 972.730,45 (di cui € 171.516,21 per il 2016, € 270.560,79 per il 2017 e € 530.653,45 per il 2018 – importi leggermente inferiori a quelli calcolati dal CORAN, pari a € 171.728,15 per il 2016, € 270.814,43 per il 2017 e € 530.832,91 per il 2018, per un totale di € 973375,49).

All'incremento dell'indennità di amministrazione sono destinati, inoltre, il 10% dell'IVC, per un importo complessivo annuale di € 290.691,80 (al lordo degli oneri riflessi) e 46 euro mensili per ciascun dipendente per 12 mensilità prelevati dal Fondo di rendimento, per un importo complessivo annuale pari a 2.621.448. Dette tipologie di incrementi non gravano sul Fondo contrattuale.

3.3.6. All'incremento dell'assegno di funzione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (spettante a n. 1.313 dipendenti) sono destinati - secondo i calcoli effettuati dalla Sezione - € 412.457,78 (di cui € 54.304,81 per il 2016, € 137.873,31 per il 2017 e € 220.349,66 per il 2018 – importi leggermente inferiori a quelli calcolati dal CORAN, pari a € 54.357,12 per il 2016, € 137.803,54 per il 2017 e € 220.435,03 per il 2018, per un totale di € 412.595,69).

All'incremento dell'assegno di funzione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono destinati, inoltre, il 10% dell'IVC, per un importo complessivo annuale di € 80.370,25 (al lordo degli oneri riflessi) e 46 euro mensili per ciascun dipendente per 12 mensilità prelevati dal Fondo di rendimento, per un importo complessivo annuale pari a 724.776. Dette tipologie di incrementi non gravano sul Fondo contrattuale.

3.3.7. All'incremento dell'indennità di turno sono destinati € 307.827,54 per il 2018 e a regime.

3.3.8. All'incremento delle altre indennità sono destinati € 104.006,72 per il 2018 e a regime.

3.3.9. Al Fondo per le progressioni professionali sono destinati 20.000 per il 2018 e a regime.

**Tabella n. 1 – Riepilogo generale**

Riepilogo voci (con oneri 41,3%)	Costi complessivi		
	Cde	CORAN	Differenza
Retribuzione fissa 2016	1.236.307,54	1.236.677,47	- 369,93
Retribuzione fissa 2017	3.721.285,71	3.722.399,18	- 1.113,47
Retribuzione fissa 2018	6.733.079,24	6.735.093,89	- 2.014,65
Assegno funzione CFVA 2016	54.304,81	54.357,12	-52,31
Assegno funzione CFVA 2017	137.873,31	137.803,54	69,77
Assegno funzione CFVA 2018	220.349,66	220.435,03	- 85,37
Indennità di Amministrazione 2016	171.516,21	171.728,15	- 211,94
Indennità di Amministrazione 2017	270.560,79	270.814,43	- 253,64
Indennità di Amministrazione 2018	530.653,45	530.832,91	- 179,46
Maggiorazione turno 2018	307.596,28	307.827,54	- 231,26
Altre indennità - Art. 5	104.006,72	104.006,72	
Fondo rendimento 2017	280.000,00	280.000,00	
Fondo progressioni 2018	20.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>13.787.533,72</b>	<b>13.791.975,98</b>	<b>- 4.442,26</b>
<b>Risorse complessive</b>	<b>13.806.000,00</b>	<b>13.806.000,00</b>	
<b>Residuo</b>	<b>-18.466,28</b>	<b>-14.024,02</b>	

<b>Costi a regime</b>			
<b>Riepilogo voci (con oneri 41,3)</b>	<b>Cdc</b>	<b>CORAN</b>	<b>Differenza</b>
Retribuzione fissa 2018	6.733.079,24	6.735.093,89	- 2.014,65
Maggiorazione turno 2018	307.596,28	307.827,54	- 231,26
Indennità di Amministrazione 2018	530.653,45	530.832,91	- 179,46
Assegno funzione CFVA 2018	220.349,66	220.435,03	- 85,37
Altre indennità - Art. 5	104.006,72	104.006,72	0,00
Fondo progressioni 2018	20.000,00	20.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>7.915.685,35</b>	<b>7.918.196,09</b>	<b>- 2.510,74</b>
Risorse a regime	<b>7.931.000,00</b>	<b>7.931.000,00</b>	
Residuo	<b>- 15.314,65</b>	<b>- 12.803,91</b>	

## **4. VALUTAZIONI DELLA SEZIONE**

### **4.1. CONSOLIDAMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.) – ART. 3 “INCREMENTI CONTRATTUALI”**

La Sezione osserva che la scelta di consolidare l'I.V.C. nel trattamento tabellare appare in linea con le scelte ad oggi adottate a livello nazionale, quali risultanti, da ultimo, nell'Intesa, sottoscritta direttamente dal Governo con le Associazioni sindacali, il 30 novembre 2016, che prefigura incrementi pari a 85 euro lordi mensili medi. In detta sede è stato, infatti, stabilito che *“gli incrementi contrattuali previsti non riassorbono l'indennità di vacanza contrattuale, attribuita agli interessati a decorrere dall'esercizio 2010. Tale importo, peraltro, viene escluso dalla massa salariale di riferimento, per il calcolo degli aumenti retributivi e, successivamente, aggiunto al valore dei nuovi stipendi”*, come ricostruito recentemente, in data 7 novembre 2017, anche dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo - nell'Audizione sul disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018 (cfr. Deliberazione n. 10/2017).

La Sezione di controllo per la Sardegna constata, in merito, che l'indennità di vacanza contrattuale - istituto fisiologicamente destinato ad anticipare ai lavoratori parte dei miglioramenti retributivi spettanti nell'ipotesi di ritardo nella rinnovazione dei contratti - ha visto temporaneamente mutare la propria natura nel periodo del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, disposto dal D.L. 78/2010.

Deve ritenersi, infatti, che l'IVC riconosciuta ai dipendenti dal 2010 al 2015, essendo stata corrisposta con riferimento ad un periodo temporale che non è stato e non sarà mai coperto da alcun rinnovo contrattuale e quindi da alcun incremento retributivo definitivo, non ha avuto alcuna funzione anticipatoria di miglioramenti salariali, bensì ha assunto un mero compito di protezione del valore del salario reale dall'inflazione (Cfr. Cass. Civ. n. 8444/2016 e 8803/2014, richiamate dalla nota CORAN del 17 novembre 2017).

E' di tutta evidenza, peraltro, che la possibilità di consolidare l'IVC nella retribuzione deve ritenersi limitata esclusivamente agli importi riconosciuti nel periodo di blocco della contrattazione collettiva. Eventuali somme corrisposte successivamente a titolo di IVC a valere sui prossimi rinnovi contrattuali non potranno essere oggetto di consolidamento, in quanto l'istituto della IVC riprenderà la sua natura giuridica di anticipo degli incrementi contrattuali.

#### 4.2. LE RISORSE ATTINTE DAL FONDO DI RENDIMENTO – ART. 7 E 8 E ART. 12

Come si è detto l'ipotesi di contratto prevede di attingere una cifra pari a 46,00 euro mensili per ciascun dipendente per 12 mensilità dal Fondo di rendimento e di destinarla all'assegno di funzione del CFVA e all'indennità di amministrazione.

Il CORAN ha dichiarato che la consistenza del Fondo per la retribuzione di rendimento complessiva per l'intero comparto (Amministrazione regionale, Enti regionali e Corpo forestale) è pari a 9.684.265,35 euro, così determinata:

- 6.292.695,68 euro: ammontare del Fondo di rendimento dell'Amministrazione regionale, compreso il Corpo forestale, per l'anno 2016, indicato con deliberazione n. 26/23 del 30 maggio 2017;
- 3.391.569,67 euro: stima dell'ammontare complessivo dei fondi degli enti, istituti e agenzie, in rapporto al numero dei dipendenti dei medesimi pari a 2.123 unità.

L'ammontare delle risorse prelevate dal Fondo di rendimento è pari a 3.346.224,00 euro, corrispondente al 35,96% del Fondo di rendimento complessivo.

Il CORAN ha dichiarato che le risorse residue sono comunque sufficienti a garantire una adeguata remunerazione della premialità.

La Sezione osserva che, a seguito del prelievo di cui agli artt. 7 e 8, il Fondo di rendimento residuo ammonterà a circa 6.338.041,35 euro (ovvero 1.000 euro medi lordi circa per dipendente) e che il prelevamento sopra descritto appare non conforme alla necessaria e doverosa osservanza dei principi di riequilibrio tra competenze fisse e accessorie e di incentivazione della produttività e del merito individuale, di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 e non in linea con i principi enunciati nella DGR n. 10/4 del 2017, che prevedevano “*la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito*”.

La Sezione sottolinea, inoltre, che le somme corrisposte a titolo di *indennità di amministrazione* e di *assegno di funzione del CFVA* sono incluse, ai sensi dell'art. 85 quater del CCR, nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (pensione e liquidazione).

Appare indispensabile, ad avviso della Corte, che detta soluzione, indubbiamente determinata dalla avvertita opportunità di adeguare le retribuzioni fisse dopo il lungo blocco delle contrattazioni, sia considerata temporanea e che eventuali future maggiori disponibilità vengano utilizzate per incrementare il Fondo di rendimento e le componenti accessorie della retribuzione destinate a



premiare il merito e a incentivare miglioramenti nella produttività (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione sul disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018, Deliberazione n. 10/2017).

In merito si richiamano le dichiarazioni a verbale delle OO.SS., che hanno espresso la volontà di destinare l'eventuale finanziamento integrativo correlato all'effettivo andamento dell'IPCA nel 2018 al *Fondo per la retribuzione di rendimento*.

Un ulteriore prelievo dal Fondo di rendimento è previsto dall'art. 12 "*Misure di Welfare*", in base al quale le Amministrazioni possono utilizzare una quota parte del Fondo, fino ad un massimo del 5%, in via sperimentale per attivare strumenti di welfare aziendale compatibilmente con la disciplina nazionale.

Sebbene l'intento di assicurare le somme necessarie ad introdurre istituti volti al benessere aziendale appaia apprezzabile, la Sezione rileva che in tal modo si depaupera di un ulteriore 5%, per uno scopo diverso dal premiare il merito, il Fondo di rendimento.

#### **4.3. ART. 4 "DIFFERENZIAZIONE DEI LIVELLI RETRIBUTIVI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE"**

L'art. 4 dell'Ipotesi di contratto sostituisce l'art. 68 del CCRL del 15 maggio 2011 e successive modifiche introducendo, all'interno di ciascuna categoria o area un ulteriore livello economico ai soli fini delle progressioni orizzontali.

Nella delibera n. 49/43 del 27 ottobre 2017 la Giunta motiva tale previsione con "*lo scopo di rendere possibile a tutto il personale regionale la partecipazione alle progressioni professionali senza che ciò gravi sul fondo oneri contrattuali.*" In tal modo, infatti, anche il personale attualmente inquadrato nei livelli apicali potrà partecipare alle progressioni orizzontali.

Come indicato nella Relazione illustrativa del CORAN, tale previsione non determina oneri a carico del fondo contrattuale in esame, in quanto il costo delle progressioni avrà, comunque, il limite delle risorse presenti nel Fondo ad esse dedicato.

La Sezione osserva che, ciò nonostante, la previsione contrattuale dell'art. 4 solleva numerose perplessità.

Innanzitutto per il nuovo livello retributivo di ciascuna categoria o area è stabilita – in quasi tutti i casi - una retribuzione tabellare superiore ai primi due livelli della categoria o area superiore.

Se da un lato è vero che già nel precedente contratto ciò avveniva con riferimento al primo livello, adesso lo scarto economico si incrementa e arriva a coinvolgere due livelli della categoria o area superiore.

Sul punto, nella Relazione illustrativa, il CORAN afferma che *“l’aggiunta di un nuovo livello retributivo nell’attuale sistema di classificazione del personale regionale, determina l’accentuarsi delle differenze tra gli ultimi livelli delle categorie e aree rispetto ai valori tabellari più bassi dei primi livelli delle categorie e aree superiori. Tale effetto, che potrebbe sembrare apparentemente distorsivo, è stato voluto dalle parti al fine di depotenziare la spinta verso la categoria e area superiore. Inoltre è opportuno considerare che l’attuale assetto di classificazione sarà oggetto di revisione nella parte normativa del contratto, così come si sono impegnate le parti nel preambolo dell’Ipotesi contrattuale”*.

Inoltre, si rileva che il nuovo trattamento tabellare introdotto, una volta effettuate le progressioni orizzontali, costituirà un costo a regime per il bilancio della Regione e sarà considerato nel trattamento pensionistico.

A conferma di quanto sopra evidenziato, il punto 5 dell’articolo in esame ribadisce che il dipendente inquadrato nei nuovi livelli, qualora conseguisse successivamente una progressione verticale, conserverebbe l’eventuale differenza retributiva tabellare tramite un assegno personale, che potrà essere riassorbito con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali.

La Sezione osserva che le motivazioni addotte dalla Regione e dal CORAN non appaiono del tutto convincenti e che l’esigenza dichiaratamente alla base di tale operazione (l’introduzione di un nuovo livello per consentire anche agli apicali di partecipare alle progressioni) si ripresenterà costantemente.

È opportuno che, quanto prima, l’Amministrazione regionale provveda a ridefinire l’intero assetto delle classificazioni del personale così da portarlo al pieno rispetto dell’equivalenza tra attribuzioni e retribuzione, in modo tale che detta operazione non sia replicata in futuro.

#### **4.4. ART. 5 “INCREMENTI DELLE INDENNITÀ”**

Il costo per l’incremento delle indennità indicate nell’art. 5 di una percentuale fissa pari al 2,7% è stato quantificato dal CORAN in 104.006,72 euro, comprensivi degli oneri sociali.

Dai riscontri effettuati tale importo è stato correttamente quantificato.

#### 4.5. ART. 6 “LE MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE”

La previsione contrattuale stabilisce che le maggiorazioni retributive di cui all’art. 87 del CCRL del 15 maggio 2001 saranno calcolate sui nuovi importi, indicati all’art. 3 della presente Ipotesi di contratto, a far data dal 1° gennaio 2018.

Nella Relazione illustrativa si precisa che l’unica voce di costo a regime riguarda il turno, per un importo di 307.596,28 euro al lordo degli oneri sociali.<sup>1</sup>

Dai riscontri effettuati tale importo è stato correttamente quantificato.

Con riferimento alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, l’articolo in esame conferma la clausola di salvaguardia, secondo la quale l’incremento della retribuzione oraria sarà compensato da una diminuzione del numero delle ore fruibili.

#### 4.6. ART. 7 “ASSEGNO DI FUNZIONE DEL CFVA”

L’Assegno di funzione spettante al CFVA è rideterminato applicando al valore attualmente in godimento una percentuale di incremento che, secondo la relazione del CORAN, è pari al 5%.

La Sezione ha verificato che, per alcune aree, l’aumento è pari a circa il 5,4%.

Come si è detto, la misura dell’assegno di funzione viene ulteriormente rivalutata - per ciascuna area e per 12 mensilità - di una somma pari a € 3,61, per effetto dell’assorbimento del 10% dell’indennità di vacanza contrattuale e, a decorrere dal 01/01/2017, di ulteriori € 46 per ciascun dipendente per 12 mensilità, a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.

Gli importi risultanti, con le relative decorrenze, sono descritti nel seguente prospetto.

**Tabella n. 2 – Nuovo assegno di funzione CFVA**

Aree	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
A	182,77	232,36	235,98
B	209,05	259,16	263,05
C	228,76	279,27	283,36

<sup>1</sup> Detto importo è stato rettificato dal CORAN in data 21 novembre 2017.

#### 4.7. ART. 8 “INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE”

L’art.8 dell’ipotesi negoziale dispone che l’Indennità di Amministrazione, attualmente pari a € 53,80, è rideterminata in € 55,93 a decorrere dal 01/01/2016, in € 57,16 a decorrere dal 01/01/2017 e in € 60,39 a decorrere dal 01/01/2018, con una rivalutazione del 12%.

Come si è detto, la misura dell’indennità di amministrazione viene ulteriormente rivalutata - per ciascuna area e per 12 mensilità - di una somma pari a € 3,61, per effetto dell’assorbimento del 10% dell’indennità di vacanza contrattuale e, a decorrere dal 01/01/2017, di ulteriori € 46 per ciascun dipendente per 12 mensilità, a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.

Gli importi risultanti, con le relative decorrenze, sono descritti nel seguente prospetto.

**Tabella n. 3 – Indennità di Amministrazione**

Cat.	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Tutte	59,54	106,77	110,00

#### 4.8. ART. 11 “ASSENZA PER MALATTIA”

La modifica introdotta non produce alcun costo a carico del fondo contrattuale, tuttavia si deve osservare che vi è un costo indiretto per l’Amministrazione, che dovrà procedere all’erogazione della retribuzione pur in assenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente.

Tale costo indiretto è astrattamente in grado di determinare un costo effettivo di carattere finanziario, qualora (a fronte del diritto di usufruire dell’intera retribuzione base, comprese le indennità pensionabili, per i primi nove mesi di assenza per malattia), sorga l’esigenza di ricorrere a prestazioni di lavoro alternative o straordinarie per far fronte alle assenze dal lavoro del personale dipendente.

#### 4.9. ART. 13 “EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI”

L’art. 13 prevede che i benefici economici siano corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.

La Sezione sottolinea che tali benefici potranno essere riconosciuti esclusivamente fino alla data della cessazione.

#### 4.10. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

- Con riferimento esclusivo all'Amministrazione regionale e agli Enti/Agenzie e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con oneri a carico del fondo contrattuale, si ritiene che le risorse a disposizione per il personale dei livelli, pari a € 13.806.000, di cui € 7.931.000 a regime, siano sufficienti a coprire i costi discendenti dal contratto in esame, come quantificati dal CORAN in sede di contrattazione (€ 13.791.975,97) e calcolati dalla Sezione regionale di Controllo (€ 13.787.534).
- L'ipotesi di contratto prevede di attingere una cifra pari a 46,00 euro mensili per ciascun dipendente per 12 mensilità dal Fondo di rendimento e di destinarla all'assegno di funzione del CFVA e all'indennità di amministrazione.

La Sezione osserva che il prelevamento sopra descritto appare non conforme alla necessaria e doverosa osservanza dei principi di riequilibrio tra competenze fisse e accessorie e di incentivazione della produttività e del merito individuale, di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 e non in linea con i principi enunciati nella DGR n. 10/4 del 2017, che prevedevano *“la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito”*.

Appare indispensabile, ad avviso della Corte, che detta soluzione, indubbiamente determinata dalla avvertita opportunità di adeguare le retribuzioni fisse dopo il lungo blocco delle contrattazioni, sia considerata temporanea e che eventuali future maggiori disponibilità vengano utilizzate per incrementare il Fondo di rendimento e le componenti accessorie della retribuzione destinate a premiare il merito e a incentivare miglioramenti nella produttività (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione sul disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018, Deliberazione n. 10/2017).

- L'ipotesi di contratto introduce, all'interno di ciascuna categoria o area, un ulteriore livello economico ai soli fini delle progressioni orizzontali.

Tale previsione non determina oneri a carico del fondo contrattuale in esame, in quanto il costo delle progressioni avrà, comunque, il limite delle risorse presenti nel Fondo ad esse dedicato. Tuttavia, il nuovo trattamento tabellare introdotto, una volta effettuate le progressioni orizzontali, costituirà un costo a regime per il bilancio della Regione e sarà considerato nel trattamento pensionistico.

La Sezione osserva che l'esigenza dichiaratamente alla base di tale operazione (l'introduzione di un nuovo livello per consentire anche agli apicali di partecipare alle progressioni) si ripresenterà costantemente. È opportuno che, quanto prima, l'Amministrazione regionale provveda a ridefinire

l'intero assetto delle classificazioni del personale così da portarlo al pieno rispetto dell'equivalenza tra attribuzioni e retribuzione, in modo tale che detta operazione non sia replicata in futuro.

- In assenza degli elementi di bilancio e delle quantificazioni dei costi, la Sezione non procede alla certificazione della Ipotesi di contratto con riferimento a AREA e ENAS.
- La Sezione sottolinea la necessità che il CORAN e la Regione provvedano, quanto prima, alla compilazione di un testo coordinato delle normative contrattuali vigenti.

